



Studio Gecla srl stp

Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

Spett.li
Clienti – loro sedi

Como, 30 novembre 2021

CIRCOLARE 11/21: D.L. 26 novembre 2021 n. 172 – 'Super green Pass'

Nella Gazzetta Ufficiale del 26 novembre scorso, è stato pubblicato il D.L. n. 172, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche". Le principali novità entreranno in vigore a partire da lunedì 6 dicembre (dal 29 novembre solo per zone gialle e arancioni) e resteranno in vigore fino al 15 gennaio 2022. Di seguito le principali novità.

Il nuovo Decreto prevede lo sdoppiamento del Green pass in uno "base" e uno "rafforzato" (detto anche "super green pass"): il Green pass base si ottiene con tampone molecolare valido 72 ore oppure antigenico valido 48 ore; il Green Pass rafforzato si ottiene a seguito di vaccinazione o guarigione dal Virus. La durata del Green pass per i vaccinati è ridotta da 12 a 9 mesi. È confermato il rilascio del Green pass anche in seguito alla somministrazione della prima dose di vaccino, con validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione, fino alla data prevista per la somministrazione della 2° dose.

L'attuale Green pass in possesso dei soggetti vaccinati (con 1° e 2° dose) o guariti dal virus corrisponde al Green pass rafforzato, al momento non è quindi necessario scaricare una nuova certificazione.

Obbligo Green pass base

Resta comunque in vigore, e diventerà obbligatorio dal 6 dicembre anche per i clienti degli alberghi comprese le relative attività di ristorazione, per accedere agli spogliatoi e per svolgere l'attività sportiva comprese quelle che si svolgono all'aperto (calcio e tennis ad esempio), per usufruire del trasporto ferroviario regionale e interregionale e del trasporto pubblico locale (ricordiamo che al momento quest'ultimo obbligo vale infatti solo per i trasporti di lunga percorrenza).

Obbligato Green Pass rafforzato

La fruizione di alcuni servizi sarà consentita esclusivamente ai soggetti in possesso di super Green pass, nonché ai soggetti di età inferiore ai dodici anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale, tra cui:

- servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo al chiuso (senza limiti di persone per tavolo, ma con il rispetto del distanziamento tra tavoli diversi). Per il consumo all'aperto e al banco, continua quindi a non essere necessario il Green Pass, nemmeno nella versione base;
- attività in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con capienza non superiore al 75% di quella massima autorizzata all'aperto, e al 50% al chiuso. Nei locali al chiuso ove si svolgono le predette attività deve essere garantita la presenza di impianti di aereazione senza ricircolo dell'aria, e restano fermi gli obblighi di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie previsti dalla vigente normativa, ad eccezione del momento del ballo;

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com



Studio Gecla srl stp
Società tra professionisti

Iscritta nella sezione speciale all'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Como al n. 01

- spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all'aperto, inclusi gli eventi sportivi, con capienza consentita pari a quella massima autorizzata.

Il Decreto prevede il potenziamento del sistema dei controlli da parte delle forze dell'ordine, così come delle verifiche dei gestori locali. In quest'ottica saranno anche modificati alcuni criteri di verifica dell'applicazione adibita al controllo del Green pass (VerificaC19). Per il momento le disposizioni per le attività di verifica della certificazione rimangono invariate, in attesa di ricevere aggiornamenti da parte del Ministero dell'Interno.

In caso di violazione delle disposizioni previste, è applicabile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000, sia a carico dell'esercente sia dell'utente. Dopo due violazioni commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni.

Infine, il Decreto prevede l'applicazione delle limitazioni previste in caso di passaggio alla zona gialla o arancione (fruizione dei servizi, spostamenti) ai soli non vaccinati, limitazioni dalle quali saranno invece esenti i titolari del nuovo Green Pass rafforzato.

Lo Studio rimane a completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento e/o approfondimento dovesse necessitare.

Con i migliori saluti

Dott.ssa Alessandra Lazzati

Studio Gecla srl stp
www.gecla.com

Via XX Settembre n. 36 • Como • 22100 – cf./p.iva 03036150138 REA 292215
TEL.: 031/242470 • MAIL: info@gecla.com MAIL PEC: a.lazzati@consulentidelavoropec.it